

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DECORRERE DALL'1 LUGLIO 2024 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 362/2023/R/EEL 119/2024/R/eel (*)

Con la delibera 119/2024/R/eel¹, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce la revisione di alcuni aspetti puntuali della regolazione del servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese (di seguito: STG per le piccole imprese) e del disegno d'asta per l'assegnazione dello stesso in vista dello svolgimento delle prossime procedure concorsuali per l'identificazione dei relativi esercenti che saranno operativi a partire dal 1° luglio 2024.

La delibera, che fa seguito al documento di consultazione 49/2024/R/eel, definisce alcuni aspetti puntuali della regolazione del STG per le piccole imprese riformando parzialmente il sistema attuale, ed in particolare:

- **Condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese**

È confermata integralmente l'attuale regolazione con riferimento a:

- i. le condizioni di accesso al servizio da parte dei soli clienti finali che non risultino titolari di un contratto a condizioni di libero mercato;
- ii. l'attribuzione agli esercenti sia della funzione di approvvigionamento (anche per il tramite di una società dello stesso gruppo societario) sia di quella di commercializzazione;
- iii. le condizioni economiche (che prevedono l'unicità del prezzo al livello nazionale) e le condizioni contrattuali, analoghe a quelle delle offerte PLACET;
- iv. le condizioni di remunerazione degli esercenti, sulla base del prezzo offerto in sede di gara.

- **Condizioni economiche del servizio**

Si conferma la struttura dei corrispettivi e le modalità di determinazione degli stessi definita con deliberazione 491/2020/R/eel, e l'applicazione di un prezzo unico nazionale ai clienti ancora riforniti nel STG per le piccole imprese per il prossimo periodo di assegnazione del servizio; in occasione dei successivi periodi di assegnazione potrà invece essere applicato al cliente un prezzo differenziato per area territoriale che meglio riflette il costo associato all'erogazione della fornitura in ciascuna area geografica.

Sono inoltre stabiliti i valori dei seguenti corrispettivi (i) C_{SB} a copertura di una quota minima dei costi di sbilanciamento dell'operatore efficiente, (ii) C_{COM} a copertura di una quota minima dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente e (iii) C_{CM} a copertura del meccanismo di compensazione della morosità connessa ai clienti finali non disalimentabili.

- **Modalità di affidamento del servizio**

Sono riformate parzialmente le attuali modalità di assegnazione del servizio, si stabilisce in particolare che:

- requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali: l'ammissione alle procedure concorsuali è subordinata al rispetto, da parte dei partecipanti, dei requisiti di solidità economico finanziaria, di natura gestionale e operativa, previsti dall'attuale regolazione; deve inoltre essere soddisfatto il requisito di puntualità di pagamento verso Terna analogo a quello previsto per l'omologo servizio destinato alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabile e il requisito relativo alla soglia minima di clienti serviti alla data di presentazione dell'istanza (pari a 50.000 punti), conteggiando in detta soglia i clienti di piccola dimensione sia di energia elettrica che di gas naturale;
- aree territoriali per l'erogazione del servizio: è adottata la configurazione di aree territoriali B, prospettata in consultazione, costituita da aree connotate da un diverso livello di *unpaid ratio* ma con un minore differenziale tra aree, in termini di morosità media;

¹ che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 48/2024/R/eel del 22 febbraio 2024.

- criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti: si stabilisce:
 - l'adozione di un meccanismo d'asta a turno singolo in cui ogni partecipante sarà tenuto a formulare la propria offerta economica (parametro β , espresso in €/MWh) per ciascuna area in cui intende competere, indicando parimenti il numero massimo di aree che è disposto a servire in caso di aggiudicazione;
 - di prevedere un *cap* al prezzo massimo ammesso in sede d'asta, definito dall'Autorità prima della gara ma non rivelato preventivamente;
 - di assegnare le aree territoriali all'operatore che offre il prezzo più basso, senza applicazione di alcun *floor* né di un limite massimo al numero di aree acquisibili dal singolo operatore;
 - il ricorso a un'asta di riparazione, per le aree in cui non sia stato possibile identificare un aggiudicatario, anch'essa a turno unico, in busta chiusa, con aggiudicazione dell'area al prezzo più basso, aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali, in cui troverebbe applicazione un *cap* maggiorato rispetto al prezzo massimo dell'asta principale;
 - in continuità con l'attuale regolazione, qualora per una o più aree territoriali l'asta di riparazione vada deserta, la continuità della fornitura sarà transitoriamente assicurata dall'esercente la maggior tutela (fintanto che il servizio sarà operativo) alle condizioni economiche del STG per le piccole imprese;
- durata del periodo di assegnazione: il periodo di assegnazione decorra dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027.

- **Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali**

Con riferimento alle tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali si stabilisce che Acquirente unico:

- entro il 3 aprile pubblici le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni pre-gara da parte degli esercenti il STG uscenti ed entro il 5 aprile 2024 il Regolamento di gara;
- entro il 6 maggio 2024, metta a disposizione esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara;
- entro il 10 giugno 2024 pubblici gli esiti delle procedure concorsuali;
- entro il 1° luglio 2024 completi il trasferimento dei punti di prelievo agli esercenti selezionati in esito alle aste.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale